

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



4/2024

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2024 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE E PRINCIPI FONDAMENTALI	Discrezionalità giudiziaria e principi costituzionali nelle decisioni sull'applicazione della sanzione penale	1
<i>DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES</i>	<i>Discrecionalidad judicial y principios constitucionales en las decisiones sobre la aplicación de la sanción penal</i>	
<i>JUDICIAL DISCRETION AND FUNDAMENTAL PRINCIPLES</i>	<i>Judicial Discretion and Constitutional Principles in Sentencing</i>	
	Francesco Viganò	
	Discrezionalità e regole di giudizio nel processo penale	20
	<i>Discrecionalidad y Reglas de Juicio en el Proceso Penal</i>	
	<i>Discretion and Judgment Rules in Criminal Trials</i>	
	Renzo Orlandi	
PROCESSO PENALE E PROPORZIONALITÀ	Prova penale e proporzionalità	38
<i>PROCESO PENAL Y PROPORCIONALIDAD</i>	<i>Prueba penal y proporcionalidad</i>	
<i>CRIMINAL TRIAL AND PROPORTIONALITY</i>	<i>Criminal Evidence and Proportionality</i>	
	Giulio Ubertis	
	La “gravità dell’ingerenza” nel prisma della proporzionalità: nuovi equilibri in tema di data retention	45
	<i>La “gravedad de la injerencia” en el prisma de la proporcionalidad: nuevos equilibrios en materia de retención de datos</i>	
	<i>The “Seriousness of the Interference” Through the Proportionality Prism: A New Balance in Data Retention</i>	
	Luigi Parodi	

<p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p>TEMAS DE PARTE ESPECIAL</p> <p>SPECIAL PART TOPICS</p>	<hr/> <p>Note minime su Sezioni unite, danno patrimoniale di speciale tenuità e rapina 69</p> <p><i>Notas mínimas sobre las Secciones Unidas, el daño patrimonial de especial levedad y el robo</i></p> <p><i>Minimal Notes on the Supreme Court Joint Branches, Minor Gravity Economic Harm, and Robbery</i></p> <p>Alberto Macchia</p> <hr/> <p>Spigolature d'archivio: spunti su mafia e reati associativi a partire da un (dimenticato?) maxi-processo tardo-fascista 80</p> <p><i>Retazos de archivo: reflexiones sobre la mafia y los delitos de asociación a partir de un (¿olvidado?) maxi-proceso del tardo-fascismo</i></p> <p><i>Archival Scraps: Insights on Mafia and Association-based Crimes from a (Forgotten?) Late-Fascist Maxi-Trial</i></p> <p>Costantino Visconti, Andrea Merlo</p> <hr/> <p>Le molestie sessuali alla prova del diritto vivente 95</p> <p><i>Los desafíos para la jurisprudencia en materia de molestia sexual</i></p> <p><i>The Challenges of the Italian Case Law on Sexual Harassment</i></p> <p>Matilde Botto</p>
<p>IL FOCUS SU...</p> <p>EL ENFOQUE EN...</p> <p>FOCUS ON...</p>	<hr/> <p>Il suicidio assistito di nuovo al vaglio della giurisprudenza costituzionale: tra spinte in avanti e battute d'arresto 128</p> <p><i>El suicidio asistido nuevamente bajo el escrutinio de la jurisprudencia constitucional: entre avances y retrocesos</i></p> <p><i>Assisted Suicide Once Again Under Scrutiny by Constitutional Case Law: Between Forward Drives and Setbacks</i></p> <p>Fernanda Serraino</p> <hr/> <p>Precetti, rimedi e sanzioni: la presunzione di innocenza dal d.lgs. n. 188 del 2021 alle "riforme Nordio" 150</p> <p><i>Preceptos, recursos y sanciones: la presunción de inocencia desde el decreto legislativo n° 188 de 2021 hasta las "reformas Nordio"</i></p> <p><i>Rules, Remedies, and Sanctions: The Presumption of Innocence from Legislative Decree No. 188 of 2021 to the "Nordio Reforms"</i></p> <p>Andrea Zampini</p>

	Diritto penale preventivo e sicurezza sul lavoro: effettività della tutela e percorsi premiali	192
	<i>Derecho penal preventivo y seguridad en el trabajo: eficacia de los mecanismos de protección y de justicia restaurativa</i>	
	<i>Preventive Criminal Law and Safety at Work: Effectiveness of Protection and Reward Measures</i>	
	Riccardo Orlandi	
	Paradigmi di responsabilità penale per l'esposizione a sostanze tossiche	218
	<i>Paradigmas de responsabilidad penal por la exposición a sustancias tóxicas</i>	
	<i>Paradigms of Criminal Liability for Exposure to Toxic Substances</i>	
	Francesco Contri	
LECTIO MAGISTRALIS	<i>Lectio magistralis: La fuerza imaginante del derecho penal</i>	257
	<i>Lectio magistralis: La forza immaginante del diritto penale</i>	
LECTIO MAGISTRALIS	<i>Lectio magistralis: The Imaginative Power of Criminal Law</i>	
LECTIO MAGISTRALIS	Michele Papa	
	<i>Laudatio académica del Prof. Michele Papa</i>	265
	<i>Laudatio accademica del Prof. Michele Papa</i>	
	<i>Academic Laudatio for Prof. Michele Papa</i>	
	Carlos Alberto Mahiques	

QUESTIONI DI PARTE SPECIALE

TEMAS DE PARTE ESPECIAL

SPECIAL PART TOPICS

- 69 **Note minime su Sezioni unite, danno patrimoniale di speciale tenuità e rapina**
Notas mínimas sobre las Secciones Unidas, el daño patrimonial de especial levedad y el robo
Minimal Notes on the Supreme Court Joint Branches, Minor Gravity Economic Harm, and Robbery
Alberto Macchia
- 80 **Spigolature d'archivio: spunti su mafia e reati associativi a partire da un (dimenticato?) maxi-processo tardo-fascista**
Retazos de archivo: reflexiones sobre la mafia y los delitos de asociación a partir de un (¿olvidado?) maxi-proceso del tardo-fascismo
Archival Scraps: Insights on Mafia and Association-based Crimes from a (Forgotten?) Late-Fascist Maxi-Trial
Costantino Visconti, Andrea Merlo
- 95 **Le molestie sessuali alla prova del diritto vivente**
Los desafíos para la jurisprudencia en materia de molestia sexual
The Challenges of the Italian Case Law on Sexual Harassment
Matilde Botto

Note minime su Sezioni unite, danno patrimoniale di speciale tenuità e rapina

Notas mínimas sobre las Secciones Unidas, el daño patrimonial de especial levedad y el robo

Minimal Notes on the Supreme Court Joint Branches, Minor Gravity Economic Harm, and Robbery

ALBERTO MACCHIA

Già consigliere della Corte di cassazione e componente delle Sezioni unite penali

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

CRIMES AGAINST PROPERTY

ABSTRACTS

Con la sentenza n. 42174 del 27 giugno 2024, le Sezioni unite, nel risolvere un contrasto interpretativo di esclusivo risalto processuale, hanno affrontato il tema della applicabilità della attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. al delitto di rapina, ribadendo l'assunto, già più volte affermato in giurisprudenza, secondo il quale, ai fini del riconoscimento di tale attenuante, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, occorrendo valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione alla persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia. La tesi viene criticata sulla base delle differenze che caratterizzano la struttura dell'attenuante a seconda che si tratti di delitto contro il patrimonio o di delitti determinati da motivi di lucro e della "nuova" attenuante del fatto di lieve entità, introdotta additivamente per il delitto di rapina dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024.

Con la sentencia n.º 42174 del 27 de junio de 2024, las Secciones Unidas, al resolver un conflicto interpretativo de exclusiva relevancia procesal, abordaron el tema de la aplicación de la circunstancia atenuante prevista en el artículo 62, primer párrafo, n.º 4 del Código Penal al delito de robo. Reafirmaron el principio, ya reiteradamente sostenido en la jurisprudencia, según el cual, para el reconocimiento de esta atenuante, no es suficiente que el bien mueble sustraído tenga un valor económico ínfimo, sino que también es necesario evaluar los efectos perjudiciales ocasionados a la persona contra la cual se ejerció la violencia o la amenaza. Esta postura es criticada en función de las diferencias estructurales que caracterizan la atenuante según se trate de delitos contra el patrimonio o de delitos motivados por lucro, así como de la "nueva" atenuante del hecho de escasa entidad, introducida de manera adicional para el delito de robo por el Tribunal Constitucional con la sentencia n.º 86 de 2024.

Judgment no. 42174 of June 27, 2024 by the Italian Court of Cassation Joint Criminal Branches, in resolving an interpretive quarrel related to criminal procedure, addressed also the issue of the applicability of the mitigating circumstance under Article 62, first paragraph, no. 4 of the Criminal Code to the crime of robbery. They reaffirmed the principle, already repeatedly upheld in case law, that for the recognition of this mitigating factor, it is not sufficient for the stolen property to have a minimal economic value; it is also necessary to assess the effects related to the harm inflicted to the victim of violence or threats. This approach is criticized in light of the structural differences in the mitigating circumstance depending on whether the crime concerns offenses against property or profit-driven crimes, as well as the "new" mitigating circumstance of minor gravity of the economic harm, which was additively introduced for the crime of robbery by the Constitutional Court with judgment no. 86 of 2024.

SOMMARIO

1. Le Sezioni unite e la conferma “incidentale” di un orientamento consolidato. – 2. Il delitto di rapina e la sua, non sempre pacifica, oggettività giuridica. – 3. L’attenuante comune del danno di speciale tenuità. – 4. Corte costituzionale e rapina “di lieve entità”.

1.

Le Sezioni unite e la conferma “incidentale” di un orientamento consolidato.

Con la sentenza n. 42174 del 27 giugno 2024, le Sezioni unite, chiamate a dirimere un contrasto interpretativo di regime intertemporale di esclusivo risalto processuale¹, hanno – nella trattazione di uno dei motivi di ricorso – affermato il seguente principio di diritto: «ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l’entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno patrimoniale non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi», chiarendosi come, a questo orientamento, in varie occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità², ci si debba discostare con riferimento a quegli istituti per i quali sia stato lo stesso legislatore a prevedere espressamente la rilevanza di elementi susseguenti al reato.

Il punto che peraltro riveste, a nostro avviso, interesse e che ci sembra richieda un qualche spunto di riflessione è un altro e riposa sul passaggio motivazionale che lo precede. Il motivo di ricorso si era infatti fondato sulla circostanza che, secondo quanto dichiarato dalla vittima della rapina oggetto di processo, tra le cose rapinate figurava una catenina in argento priva di apprezzabile valore, nonché un cellulare, successivamente restituito. La Corte di appello, secondo quanto riferisce la sentenza del Collegio allargato, aveva disatteso la richiesta di riconoscere all’imputato l’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., sul presupposto che «il profitto del reato consistette sia in un telefono cellulare che in una catenina in argento il cui valore sommato supera i limiti entro i quali può essere riconosciuta tale attenuante».

Ed è proprio questa generica motivazione che le Sezioni unite, pur dichiarando manifestamente infondato il motivo di ricorso, censurano, rievocando (ed in tal senso correggendo la erronea motivazione esibita dai giudici dell’appello) «il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina (ed anche al delitto di estorsione), della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62, primo comma, n. 4. cod. pen., non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, occorrendo valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia».

Si osserva, infatti, che «il delitto di rapina, ancorché incluso nel titolo XIII del secondo libro del codice penale, relativo ai delitti contro il patrimonio, ha in genere³ natura pluriof-

¹ I quesiti per i quali era stato evocato l’intervento del Collegio allargato erano, infatti, i seguenti: 1) Se la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il termine a comparire nel giudizio di appello, sia applicabile a far data dal 30 dicembre 2022 oppure dal 1° luglio 2024; 2) Se, in tema di successione di leggi regolanti il termine a comparire nel giudizio di appello, ai fini dell’individuazione della disciplina da applicare, debba farsi riferimento alla data di emissione del decreto di citazione in appello, considerata l’autonoma rilevanza dello stesso, ovvero a quella della deliberazione della sentenza impugnata. A tali quesiti le Sezioni unite hanno così risposto: sulla prima questione, il Collegio ha affermato che la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d’impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024. La seconda questione non è stata invece esaminata, in quanto assorbita dalla soluzione della prima questione controversa.

² V. al riguardo Cass., n. 39703 del 13 settembre 2019, ove si è appunto affermato – in termini pedissequi a quelli ora ribaditi dalle Sezioni unite – che, ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l’entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi. (Fattispecie in tema di estorsione, in cui la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della concessione dell’attenuante la circostanza che la vittima avesse reimpiegato nella propria attività di ristorazione una parte dei generi alimentari che era stata costretta ad acquistare); nel medesimo senso Cass., n. 4287 del 28 ottobre 2003; Cass., n. 10361 del 6 aprile 1999. Si è pure puntualizzato che ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, l’entità del danno deve essere commisurata al valore della cosa al momento della consumazione del reato e non al suo prezzo di acquisto. (Cass., n. 33470 del 9 luglio 2008; Cass., n. 2063 del 21 gennaio 1994). Più di recente, si è affermato che in tema di reati fallimentari, ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., l’entità del danno cagionato deve essere riferita al momento della consumazione del reato, essendo invece irrilevanti eventuali eventi successivi. (Nella specie la Corte ha ritenuto irrilevante per il riconoscimento dell’attenuante il fatto che la procedura fallimentare fosse stata definita con un concordato). (Cass., n. 856 del 26 novembre 2020).

³ Per la verità, questo riferimento alla sola “generalità” dei casi lascia perplessi, tenuto conto del requisito modale tipizzante, rappresentato dalla

fensiva, in quanto il danno che ne deriva non incide soltanto sulla sfera patrimoniale, ma comprende anche gli aspetti lesivi della libertà fisica o psichica della persona offesa aggredita per la realizzazione del profitto».

Da ciò si trae il corollario secondo il quale «ai fini della configurabilità della circostanza attenuante in esame, non può aversi riguardo unicamente al fatto che il bene materiale sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi al bene personale dell'integrità fisica e/o psichica della parte offesa contro la quale l'agente ha indirizzato l'attività violenta o minacciosa al fine di impossessarsi della cosa. La predetta circostanza – soggiungono le Sezioni unite – potrà essere ritenuta sussistente, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici, soltanto nel caso in cui la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ai beni tutelati risulti di speciale tenuità»⁴.

Si tratta di principi che ricorrono come un mantra, nella giurisprudenza di legittimità⁵, dando vita a quel formante di diritto vivente, ormai pacificamente assunto nel novero delle fonti che concorrono ad assegnare il significato “reale” alle fattispecie, con il conseguente affidamento dei consociati a ritenere quella come l'unica portata semantica da assegnare alla norma penale, nella specie di natura circostanziale.

Si tratta di una conclusione, peraltro, che non appare essere corredata da un particolare impegno argomentativo, dal momento che la stessa sembra evocare un paradigma di attenuazione della pena, quante volte la patrimonialità del danno non esaurisca l'intero disvalore del fatto: il che, per la verità – e come avremo modo di sottolineare – viene ricondotto dalla dottrina alla sola ipotesi di speciale tenuità dei reati determinati da motivi di lucro⁶.

Il punto, a nostro avviso, è se effettivamente l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., richieda, accanto ed in aggiunta al requisito della speciale tenuità del danno patrimoniale, l'ulteriore requisito della “speciale tenuità” degli effetti dannosi che il delitto di rapina ha cagionato alla integrità psico-fisica della persona offesa. Una tenuità, dunque, che pare spostarsi dal patrimonio, al “fatto”, inteso nella sua globalità.

Si tratta, evidentemente, di un approccio interpretativo che “sterilizza” sensibilmente la portata testuale del dato normativo, posto che la locuzione codicistica, limitandosi a richiamare esclusivamente un concetto di “danno patrimoniale”, non sembra, a tutta prima, dar spazio ad aggiunte di requisiti, sul piano della offensività, che, di riflesso, indurrebbero alla addizione di elementi in *malam partem*, in quanto escludenti la dimensione attenuatrice della previsione.

In altri termini, è come se l'elemento circostanziale non vivesse più di luce propria, ma fosse “riplasmabile” in funzione del tipo e della natura della fattispecie cui si trovi, volta a volta, ad accedere. Il che, evidentemente, pone una siffatta eventualità in una rischiosa rotta di collisione con il principio di legalità e tassatività cui, di regola, le circostanze del reato, al pari delle fattispecie incriminatrici dalle quali, talvolta, appaiono difficilmente distinguibili, sono chiamate a prestare ossequio⁷.

violenza o della minaccia nell'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, il quale pone sotto il *focus* della tutela offerta dalla fattispecie prevista dall'art. 628 cod. pen., indiscutibilmente – e sempre – anche la persona che ne è vittima.

⁴ La conclusione adottata dalle Sezioni unite desta perplessità. Secondo quanto si legge in sentenza, infatti, la Corte ha contestato la fondatezza della sola motivazione della Corte di appello, correggendola a norma dell'art. 619 cod. proc. pen., nella parte in cui la stessa ha affermato che il valore complessivo dei beni sottratti era tale da impedire l'applicazione della attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. La “nuova” e corretta motivazione, infatti, doveva essere nel senso che al valore economico dei beni, frutto della rapina, dovesse correlarsi anche la valutazione degli effetti dannosi connessi alla integrità personale, fisica o psichica, della parte offesa: il tutto, secondo il «prudente apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici». Ebbene, è appunto tale «valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ai beni tutelati» che risulta nella specie carente, proprio a seguito della *novatio* motivazionale, con l'ovvio epilogo che, a nostro avviso, si sarebbe correlativamente reso necessario un giudizio di rinvio sul punto, e non una – a questo punto immotivata – declaratoria di manifesta infondatezza del motivo di ricorso, invece sostanzialmente accolto, alla luce della opzione ermeneutica privilegiata dalla Corte.

⁵ V., fra le tante, Cass., n. 28269 del 31 maggio 2023; Cass., n. 32234 del 16 ottobre 2020; Cass., n. 46504 del 13 settembre 2018; Cass., n. 50987 del 17 dicembre 2015.

⁶ FIANDACA e MUSCO (2019), p. 463.

⁷ MANTOVANI (2017), p. 397 s.; MARINUCCI, DOLCINI e GATTA (2019), p. 600 s. Cass., Sez. un., n. 26351 del 26 giugno 2002.

2.

Il delitto di rapina e la sua, non sempre pacifica, oggettività giuridica.

Secondo quanto affermato dalle stesse Sezioni unite e dalla dottrina prevalente, la rapina rappresenta una ipotesi, quasi di scuola, di reato plurioffensivo, in quanto è destinata a tutelare non soltanto l'altrui interesse patrimoniale, ma anche la libertà della persona. Incisivamente – e in altri tempi – si è sottolineato come, la circostanza che «la violenza personale fisica o psichica costituisca un elemento atto a conferire la massima gravità al furto, è chiaro, per chi consideri quanto maggiore criminosità dimostri il ladro che ricorre alla violenza o alla minaccia contro la persona, e quanto più grave sia la lesione dell'interesse patrimoniale, allorché a difenderlo non basta neppure la presenza del possessore o d'altri per lui»⁸.

Tuttavia, e questo aspetto sembra indirettamente accreditare la tesi della giurisprudenza e delle stesse Sezioni unite, si è più di recente rilevato come la crescente pericolosità della criminalità, non soltanto predatoria, ma anche violenta contro il patrimonio, ha ineluttabilmente finito per incidere su quella che è la percezione sociale dell'effettivo disvalore della rapina, al punto che la tradizionale e originaria impronta patrimonialistica di tale delitto è andata sempre più a sfumare, per essere sostituita da una nuova concezione che tende a configurare la rapina come una tra le più temibili forme di aggressione alla persona⁹: come per altro verso testimoniano le diverse, nuove figure di aggravanti che nel tempo si sono venute a stratificare e che appaiono fortemente orientate proprio alla più incisiva tutela della persona.

D'altra parte, non manca chi sottopone a critica radicale la tesi della plurioffensività del delitto di rapina, dal momento che il contenuto offensivo di tale delitto si esaurirebbe, sul piano dogmatico, tutto sul versante del patrimonio; e la ragione per la quale la rapina è descritta normativamente «come reato autonomo rispetto al furto, punito in maniera sensibilmente più grave», non si collegherebbe alla capacità del reato complesso di rappresentare anche una offesa alla persona dogmaticamente apprezzabile, ma alle allarmanti modalità a cui il reo ha affidato l'esecuzione del delitto¹⁰.

La rapina viene da parte di diversi autori ricompresa nella figura del reato complesso di cui all'art. 84 cod. pen., dal momento che una stessa fattispecie criminosa annovererebbe, fra le proprie componenti tipizzanti, il reato di furto, e i delitti di minaccia percosse e simili, vale a dire il reato che risponderebbe alle caratteristiche proprie della tipologia di violenza fisica o psichica usata di volta in volta dall'autore del fatto. Non sarebbe invece iscrivibile in tale contesto il reato di violenza privata, in quanto la rapina altro non sarebbe che una ipotesi speciale del *genus* violenza privata¹¹.

Una posizione, questa, che non ha mancato di trovare eco nella giurisprudenza delle stesse Sezioni unite, le quali hanno affermato che «Nelle diverse fattispecie descritte nell'art. 628 cod. pen. si manifesta chiaramente la scelta normativa di tutelare i beni giuridici patrimonio e persona, o, per meglio dire, i beni della inviolabilità del possesso e contestualmente della sicurezza e libertà della persona. Vi è ampio consenso – si sottolinea al riguardo – nel riconoscere il carattere plurioffensivo del reato di rapina e la sua caratteristica di reato complesso: la condotta disegnatrice nell'art. 628 cod. pen., infatti, è costituita dalla stessa azione di sottrazione impossessamento tipica del furto, cui si aggiunge l'elemento della violenza alla persona o della minaccia. Da qui la natura complessa del reato, risultante dalla commistione del reato di furto con il corrispondente reato relativo al tipo di violenza di volta in volta esercitata (percosse, minacce).¹²».

L'opinione tradizionale è invece nel senso che la rapina rappresenti una ipotesi paradigmatica della figura del reato composto, o complesso in senso stretto, nel quale confluiscono le fattispecie del furto e della violenza privata¹³. Tesi, questa, contrastata da chi ritiene che il concorso tra furto e violenza privata non rappresenterebbe la reale essenza dell'illecito, dal momento che il legislatore ha mostrato di ravvisare nella rapina un più intenso disvalore sul piano

⁸ MANZINI (1984), p. 411. V. anche, tra gli altri, MANTOVANI (1991), p. 13; PIZZUTI (1987), p. 268.

⁹ FIANDACA e MUSCO (2015), p. 124.

¹⁰ BRUNELLI (1996), p. 18 ss.

¹¹ MANTOVANI (2017), p. 477; GIANNELLI e MAGLIO (2014), p. 141.

¹² Cass., Sez. un., n. 34952 del 12 settembre 2012.

¹³ ANTOLISEI (2016), p. 530.

della sicurezza collettiva, avvalorato dalla cornice edittale, particolarmente gravosa¹⁴. Da qui, anche, la opinione di quanti reputano che la rapina dovrebbe essere annoverata tra le figure di reato solo eventualmente complesso, dal momento che accanto al furto non può intravedersi sempre una violenza privata, essendo sufficiente, per la integrazione della fattispecie, una qualunque manifestazione violenta volta al conseguimento delle finalità contemplate dallo stesso art. 628 cod pen¹⁵.

Al di là delle opzioni dogmatiche, resta però il fatto che, l'oggettività giuridica sempre più sensibilmente orientata alla protezione della persona, non può ritenersi tale da rendere sminuito o, peggio, sostanzialmente evaporato il connotato di patrimonialità che, al di là del significato da annettere alla stessa collocazione topografica della fattispecie, è sicuramente compresente quale bene protetto dalla norma¹⁶.

3. L'attenuante comune del danno di speciale tenuità.

L'attenuante comune del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., appare essere l'immagine speculare della "antitetica" aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen., essendo oggi strutturata sostanzialmente negli stessi termini.

Ma, come è noto, non è sempre stato così. Nella originaria versione codicistica, infatti, non compariva il riferimento ai delitti determinati da motivi di lucro; riferimento che è stato infatti introdotto solo con la modifica operata dall'art. 2 della legge n. 19 del 1990, proprio allo scopo di armonizzare le due previsioni che fungono l'una da aggravante e l'altra da attenuate ove, per i reati comunque offensivi del patrimonio o determinati, appunto, da motivi di lucro, il danno cagionato risulti nell'un caso "rilevante" e nella opposta ipotesi di "speciale tenuità".

Le ragioni della originaria "dissimmetria" sono state chiarite, col consueto piglio autoritario, dal Guardasigilli Rocco, il quale, nella *Relazione ministeriale sul progetto del codice penale*, I, p. 115, afferma: «Ho ommesso il riferimento ai delitti non contro il patrimonio determinati da motivi di lucro: sarebbe stato, invero, contraddittorio concedere l'attenuante allorché concorre nei delitti non patrimoniali il fine di lucro, cioè un motivo spregevole». Dunque, una scelta ben precisa, come altrettanto precisa è stata quella, estensiva, operata dal legislatore del 1990, e della quale, pertanto, deve tenersi conto, anche per le conseguenze "di sistema".

È ben vero, si è sostenuto, che l'analogia tra la aggravante del danno rilevante e della attenuante del danno di speciale tenuità è più di struttura normativa che di portata applicativa, dal momento che il lucro conseguito o da conseguire deve risultare rispondente, per l'attenuante, ad un requisito particolarmente rigoroso, quale è quello della "speciale tenuità", vale a dire, secondo una ricorrente affermazione giurisprudenziale, di rilevanza minima, non essendo sufficiente che esso sia lieve¹⁷, e deve parimenti risultare di speciale tenuità, nei reati determinati da motivi di lucro, l'evento dannoso o pericoloso del reato¹⁸.

Deve però condividersi la opinione di chi ritiene che le due ipotesi, oggi previste all'interno del n. 4 dell'art. 62 cod. pen., risultino fra loro concettualmente e strutturalmente autonome¹⁹,

¹⁴ FIANDACA e MUSCO (2015), 122.

¹⁵ ZAGREBELSKY (1976), p. 776; BRUNELLI (1996), p. 16.

¹⁶ In tale contesto non va d'altra parte trascurata la circostanza che di recente, nella sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale ha avuto modo di ricordare come la stessa Corte abbia «in più occasioni rimarcato l'omogeneità strutturale delle varie forme di rapina, che sono tutte aggressioni contestuali alla persona e al patrimonio, astrette in un reato complesso: la rapina propria e la rapina impropria (sentenza n. 190 del 2020, ordinanza n. 111 del 2021); la rapina impropria a dolo di possesso e la rapina impropria a dolo di impunità (sentenza n. 260 del 2022)».

¹⁷ Cass., n. 1857 del 12 ottobre 1989, nonché Cass., n. 15576 del 20 dicembre 2012, ove si è affermato che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante. (Fattispecie relativa ai reati di ricettazione e detenzione e vendita di prodotti industriali con il marchio contraffatto).

¹⁸ V. ad esempio, Cass., Sez. un., n. 24990 del 30 gennaio 2020, ove si è affermato che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti, nonché Cass., n. 27874 del 27 gennaio 2016, nella quale si è affermato che la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per motivi di lucro - e cioè per acquisire, mediante l'azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale - e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l'evento dannoso o pericoloso. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 455 cod. pen.).

¹⁹ V. fra gli altri, DEL CORSO (1990), p. 48; MANTOVANI (2017), p. 414, il quale osserva, con riferimento ai delitti motivati da lucro, come la insolita locuzione "evento dannoso pericoloso di speciale tenuità" si presti «ad abbracciare non solo l'evento offensivo tipico ma anche l'evento offensivo concreto, cioè l'offesa di speciale tenuità per qualità o per grado»; il che, «se da un lato porta, opportunamente, a circoscrivere l'applicabilità dell'attenuante ai delitti meno gravi (mai ai più gravi, quali l'omicidio, anche se determinato da motivi di lucro), dall'altro può

con la conseguenza, a noi sembra, di non poter “manipolare” la seconda, facendola confluire – sul piano applicativo – nella prima.

La prima ipotesi, vale a dire quella che, come si è visto, figurava in origine come l’unica che disciplinava l’attenuante in esame, prevede, come ambito applicativo e al tempo stesso quale limite di estensione, i delitti contro il patrimonio o che *comunque* offendono il patrimonio²⁰: vale a dire, secondo il significato fatto palese dalle espressioni usate, i delitti plurioffensivi, nei quali la oggettività giuridica patrimoniale è compresente, anche se non esclusiva: intendendosi il patrimonio nella comune accezione economico-giuridica, fatta propria dal codice Rocco²¹, quale complesso di beni, di diritti, anche non di natura reale, e dei rapporti giuridici che facciano capo ad un soggetto, e che abbiano contenuto “patrimoniale”; ossia che siano suscettibili di una valutazione economica, o che presentino quantomeno un valore di affezione, comprendendosi in tale ambito anche le *chances* ragionevolmente maturate.²²

In questa ipotesi, il concetto di danno è, per definizione legale, ricollegato in forma esclusiva al “patrimonio”, senza che venga in alcun modo richiamato un danno in ipotesi “esteso” al fatto reato globalmente inteso, e che, dunque, attragga, nel proprio perimetro precettivo, la lesione o la esposizione a pericolo degli eventuali ulteriori (e diversi) beni giuridici che in ipotesi compongano, concorrendo a definirla, la fattispecie, in particolare nei reati plurioffensivi.

L’unico fattore condizionante l’applicazione della circostanza è, pertanto, il livello e la gravità del danno al patrimonio, nel senso che lo stesso deve presentare, come si è detto, quegli stringenti requisiti di “speciale tenuità”, che, nella prassi applicativa, ne vedono particolarmente circoscritto l’ambito.

Una sorta di protezionismo patrimonialista che, come è noto, era nelle corde del legislatore del 1930.

Ben diversa la struttura della seconda ipotesi, aggiunta con la riforma del 1990, per la quale nei delitti determinati da motivi di lucro, i requisiti condizionanti l’applicazione della attenuante sono più d’uno e cumulati fra loro: infatti, la disposizione richiede non soltanto che l’autore del fatto abbia agito per conseguire, o l’aver comunque conseguito, un lucro di speciale tenuità – è la lucrosità in sé, aspirata o conseguita, a dover corrispondere al parametro della “speciale tenuità” – ma occorre che anche «l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità».

È solo con riferimento a tale ipotesi, quindi, che si lumeggia una “dannosità specialmente tenue” del fatto reato nel suo complesso: e ciò, a nostro avviso, per la evidente ragione che una attenuazione di pena correlata alla sola tenuità del proposito lucrativo, non avrebbe senso ove il livello del disvalore del fatto, inteso nella sua interezza, non fosse parametrato negli stessi termini di speciale tenuità, visto che in discorso vengono – per definizione, giacché altrimenti troverebbe applicazione la prima ipotesi – oggetti giuridici diversi dal patrimonio.

Va rilevato, in proposito, che la già citata sentenza delle Sezioni unite n. 24990 del 2020, con la quale è stata risolta in senso affermativo la *vexata quaestio* relativa alla compatibilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. con lo spaccio di stupefacenti “di lieve entità” di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha fondato lo scrutinio di compatibilità sul presupposto che si tratti di «valutazioni di diversa natura e diverso grado»: l’art. 73, comma 5, del testo unico sugli stupefacenti, infatti, attiene alla lieve entità del fatto, ed «unitaria e complessiva», mentre la fattispecie prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen., relativa alla speciale tenuità del lucro e della offesa, «indica due temi specifici e distinti, suscettibili di opposte conclusioni nel medesimo caso di specie e ancorati ad un parametro di maggiore intensità e pregnanza rispetto a quello rilevante per l’integrazione della fattispecie “lieve”». Per un verso, quindi, si può registrare una differenza di oggetto tra la ipotesi del fatto lieve di cui all’art. 73, comma 5, del T.U. sugli stupefacenti e la speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., in quanto il pri-

dar luogo ad autentiche e già lamentate antinomie tra l’attenuante in questione e l’aggravante dei motivi futili (es. nel caso di chi, accettando di commettere lesioni personali gravissime per un compenso risibile o per rubare una miserevole somma, provochi per propria incapacità una lesione pressoché trascurabile). A proposito dei reati determinati da motivi di lucro, FIORE (1995), p. 33, fa riferimento ad un «singolare rapporto che si istituisce tra evento cagionato e movente dell’azione».

²⁰ Per MANZINI (1984), p. 207, per delitti che comunque offendono il patrimonio devono intendersi quelli che «hanno una oggettività giuridica prevalente diversa dai delitti patrimoniali, ma che però sono suscettivi di danneggiare anche il patrimonio privato o pubblico, quali ad es., il peculato, la malversazione, la concussione, la frode in commercio ecc., purché l’entità del danno non sia specificamente preveduta».

²¹ V. fra gli altri, CADOPPI e VENEZIANI (2019), p. 401.

²² V. Cass., Sez. un., n. 30016 del 28 marzo 2024, ove si è affermato che in tema di estorsione, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale.

mo si riferisce alla lievità che deve connotare l'intero fatto reato in senso complessivo, mentre l'attenuante fa riferimento alla tenuità del lucro e del fatto; dall'altro lato, la "speciale tenuità" dell'attenuante comune è un concetto più intenso della "lieve entità" prevista dalla legge sugli stupefacenti²³.

Il requisito della speciale tenuità dell'evento dannoso o pericoloso è dunque, a nostro avviso, pertinente ed esclusiva alla sola ipotesi dei delitti motivati da lucro, senza poter trovare applicazione ai reati pluri offensivi, che *comunque* offendano il patrimonio: pena, altrimenti, una sorta di allitterazione normativa, generatrice di una analogia *in malam partem*.

Sotto altro profilo, un ulteriore aspetto di criticità che presenta la interpretazione fatta ora propria dalle Sezioni unite, è la struttura e la portata del nesso – come si è detto assente nel testo originario dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e "costruito" additivamente dopo la riforma del 1990 – che dovrebbe legare fra loro, per di più nei soli reati pluri offensivi, la speciale tenuità del danno patrimoniale al *quantum* di danno "globalmente" scaturito dal reato.

Non soltanto, infatti, si riscontra, come già rilevato, una evidente diversità di oggetto (la speciale tenuità va ragguagliata esclusivamente al bene patrimonio; il "danno lieve" all'oggetto giuridico concorrente con il patrimonio), ma – e forse soprattutto – non risulta in alcun modo chiarito (compromettendo la tipicità della norma, così interpretata) il livello al quale dovrebbe attestarsi il concetto stesso di "danno complessivamente lieve" per poter fruire della attenuante.

Se si evoca, infatti, lo stesso parametro di commisurazione previsto per i reati commessi con fine di lucro, si genererebbe una palese dissimmetria tra le due categorie di offese (al patrimonio, un danno di speciale – e dunque "eccezionale" – tenuità; al bene o ai beni concorrenti un danno complessivamente lieve). Ove, invece, si optasse per una omogeneità di commisurazione, anche il danno agli altri beni dovrebbe rispondere a quel rigoroso canone della speciale tenuità, rendendo di fatto l'attenuante praticamente inapplicabile nei reati a contenuto "patrimoniale" ma pluri offensivi.

D'altra parte, anche in giurisprudenza si è affermato che nei delitti contro il patrimonio l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla gravità delle conseguenze dell'evento poiché la legge 7 febbraio 1990 n. 19, prevedendo l'estensione dell'attenuante ai delitti determinati da motivi di lucro, solo per questi ha fissato il limite ulteriore della particolare tenuità anche dell'evento conseguente²⁴. Ed anche più di recente si è ribadito che l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile nei delitti contro il patrimonio ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla gravità delle possibili conseguenze dell'evento²⁵.

Può anche sottolinearsi come, pure in dottrina, sia stato sottolineato che se, da un lato, è stato da molti rilevato come, anche alla luce delle evoluzioni subite dei reati contro il patrimonio si è andata accentuando la contrapposizione, all'interno di tale classe di reati. «tra delitti monoffensivi e delitti pluri offensivi commessi con violenza personale, in cui – per lo meno in alcuni casi (si pensi ad esempio al sequestro di persona a scopo di estorsione, che neppure richiede un effettivo danno patrimoniale) – più ardua è l'affermazione che il bene prevalentemente tutelato sia il patrimonio», resta il fatto che, «quale che sia l'approccio preferito – risulta in ogni caso applicabile al delitto di rapina l'attenuante prevista dalla prima parte dell'art. 62 n. 4. c.p. Infatti, il riconoscere che la rapina [...] «lede essenzialmente l'interesse al possesso dei beni mobili», rende il delitto in esame certamente riconducibile ad una delle due categorie di delitti tipicamente offensivi del patrimonio, e cioè, appunto, o ai «delitti che offendono il patrimonio» o quantomeno – se non si ritiene in linea con la suprema Corte, la rapina reato contro il patrimonio «in senso stretto» – a quelli «che comunque offendono il patrimonio»²⁶.

Non era quindi azzardato attendersi, dalle Sezioni unite, una qualche disamina sul punto,

²³ Al riguardo, v. BERNARDONI (2020), p. 1 s.; PIERANTOZZI (2021), p. 440 s.; TORIELLO (2021), p. 110 s.; CANTISANI (2021), p. 700 ss.

²⁴ Cass., n. 5134 del 13 maggio 1997.

²⁵ Cass., n. 22356 del 22 febbraio 2023.

²⁶ MONGILLO (2002), p. 2110 ss., esprimendosi in senso fortemente critico nei confronti di Cass., n. 21872 del 6 marzo 2001, ove si era appunto affermato che «ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) in riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona (che non coincide necessariamente con il titolare del diritto sulla cosa sottratta) contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto de quo ha natura di reato pluri offensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto; ne consegue che, in applicazione della seconda parte della disposizione citata, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante; il relativo apprezzamento, risolvendosi nella verifica di circostanze fattuali, è riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici».

se non altro per chiarire le ragioni della diversa tesi, fondata sulla semplice rievocazione di massime, anche se plurime e convergenti.

4. Corte costituzionale e rapina “di lieve entità”.

Con la già citata sentenza n. 86 del 2024²⁷, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Declaratoria che è stata estesa, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 anche alla ipotesi della rapina propria di cui all’art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui, analogamente, non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Nel frangente, la Corte ha in particolare osservato che, come per l’estorsione – per la quale è stabilita la medesima pena e che ha subito parallele modifiche nel trattamento sanzionatorio – anche per la rapina impropria l’elevato minimo edittale previsto dalla disposizione censurata dal giudice *a quo* (cinque anni di reclusione), introdotto per contenere fenomeni criminali seriamente lesivi della persona e del patrimonio, eccede lo scopo quando l’offensività concreta del fatto non ne giustifichi una punizione così severa, determinando l’irrogazione di una pena irragionevole, sproporzionata e quindi inidonea alla rieducazione. Anche nella rapina infatti – connotata da una latitudine oggettiva e una varietà di condotte materiali non meno ampia di quella dell’estorsione – la violenza o la minaccia possono essere, come nel caso oggetto del giudizio *a quo*, di modesta portata e il danno cagionato di valore infimo.

Occorre pertanto prevedere – ha sottolineato la Corte – anche in relazione a tale fattispecie un’attenuante ad effetto comune, analoga a quella introdotta dalla sentenza n. 120 del 2023 per l’estorsione, quale “valvola di sicurezza”, che consenta al giudice nei casi di lieve entità di temperare la sanzione. Gli indici di tale attenuante – estemporaneità della condotta, scarsità dell’offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi – garantiscono, d’altra parte, che la riduzione della pena sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona.

Risultava poi evidente che, una volta pervenuti ad una siffatta conclusione per la rapina impropria, l’identica *ratio decidendi* imponesse la estensione consequenziale del *decisum* anche alla rapina propria. Infatti, ha sottolineato la Corte, anche per la rapina propria – strutturalmente omogenea a quella impropria, di cui condivide sia l’elevato minimo edittale di pena detentiva (cinque anni di reclusione), sia l’idoneità a manifestare una diversificata offensività (in rapporto agli elementi costitutivi della violenza o minaccia e del profitto) – sussiste la necessità costituzionale di una “valvola di sicurezza”, a garanzia della ragionevolezza, proporzionalità e capacità rieducativa della sanzione.

Un approdo importante, che armonizza all’interno di una omologa sfera di attenuazione per i fatti di lieve gravità, la estorsione alla rapina, di cui appare evidente il parallelismo di storica ingravescenza sanzionatoria e di disvalore per i non dissimili oggetti giuridici di protezione²⁸.

²⁷ V. nota 16.

²⁸ A proposito del fenomeno della c.d. “qualificazione multipla” di un fatto concreto ed in riferimento ai rapporti tra rapina ed estorsione, si è efficacemente osservato come sia «chiaro, per esempio, che un fatto concreto non può essere qualificato contemporaneamente come “rapina” e come “estorsione”: se Tizio ferma Caio di notte per strada e, costringendolo al muro, gli intima “o la borsa o la vita!”, non si può pensare che tale incretoso episodio sia suscettibile di qualificazione multipla, qualora Tizio, senza fare l’eroe, consegna il proprio portafoglio a Caio. Rapina oppure estorsione? Se si legge il fatto descritto rispettivamente dagli artt. 628 e 629 c.p., in base al significato letterale delle parole utilizzate si potrebbe sostenere che entrambe le fattispecie possano ricorrere: Tizio si è impossessato della cosa mobile altrui, sottraendola a Caio tramite una minaccia, ma tramite la stessa minaccia, ha anche costretto Caio a consegnargli il portafoglio («fare qualche cosa») e da ciò ha tratto «un ingiusto profitto con altrui danno». Si pone, dunque, una questione di “confine” tra le due norme, per evitarne la sovrapposizione applicativa. Ecco che gli interpreti finiscono per “sacrificare” la sfera della fattispecie dell’estorsione e leggono quel «fare qualche cosa» non già come qualunque attività materialmente percepibile, secondo il significato letterale delle parole, ma – più realisticamente – come qualche cosa che assume una veste giuridicamente rilevante: un vero e proprio «atto di disposizione patrimoniale», senza il quale non potrebbe ricavare il suo ingiusto profitto. L’estorsione diventa così un reato per cui la *cooperazione della vittima* è necessaria alla produzione del risultato patrimoniale,

Il fulcro della decisione della Corte costituzionale si rinviene, però, in una nuova propensione verso il sindacato diretto di proporzionalità della pena, secondo schemi sempre più indipendenti dalle ormai da tempo superate logiche di “rime obbligate”, dal momento che è il sistema nel suo complesso ad offrire, in base alla tavola dei valori costituzionali e sovranazionali, adeguati indici di “commisurazione”, come tali non invasivi di scelte riservate alla discrezionalità legislativa.

Il controllo sulla proporzionalità della pena, ha infatti sottolineato la Corte, si articola secondo il triplice test della proporzionalità relazionale (rispetto a eventuali *tertia comparationis*), della proporzionalità oggettiva (rispetto alla tipologia di condotte rientranti nella fattispecie astratta) e della necessaria individualizzazione della sanzione (rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto concreto).

Il sindacato di legittimità costituzionale sulla proporzionalità della pena – dapprima svolto essenzialmente in chiave triadica alla luce del principio di eguaglianza *ex* art. 3 Cost. – ha successivamente valorizzato il principio della finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), con conseguente estensione del sindacato medesimo a ipotesi in cui la pena comminata dal legislatore appaia manifestamente sproporzionata in rapporto alla gravità delle condotte abbracciate dalla fattispecie astratta. Il finalismo rieducativo della sanzione è stato poi coordinato con il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.), ovvero con il canone di individualizzazione della pena, il quale esige che – nel passaggio dalla comminatoria astratta operata dal legislatore alla sua concreta inflizione da parte del giudice – la pena si atteggi come risposta proporzionata anche alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del singolo fatto di reato²⁹. Un trattamento manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, pregiudica il principio di individualizzazione della pena, che si pone quale attuazione e sviluppo del principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.)³⁰.

A sua volta, il principio della finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.) – diventato ormai da tempo patrimonio della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento con il “principio di proporzione” tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra – vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell’esecuzione e della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie³¹, fungendo, dunque, da “collante” che taglia trasversalmente l’ordito sanzionatorio dalla sua insorgenza normativa fino al suo momento di concreta esecuzione. Il che, ci permettiamo di chiosare, finisce evidentemente per riverberarsi anche sugli oneri di carattere interpretativo, da orientare nel senso di una necessaria coerenza ermeneutica rispetto al valore della proporzionalità che deve equilibrare il carico sanzionatorio al disvalore del fatto³², per soddisfare quella funzione di emenda che la pena deve, sempre e comunque, assolvere.

Tuttavia, il profilo che mette conto qui rilevare, ci sembra sia il problema della compatibilità della nuova diminuzione per la rapina “di lieve entità”, e l’attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., dal momento che l’attenuante comune sembra a tutta prima “assorbita” nella neonata figura di circostanza attenuante speciale, coniata additivamente dalla Corte costituzionale.

Ma se, da un lato, potrebbe a questo proposito sembrare pertinente il richiamo agli enunciati che sono stati elaborati dalla giurisprudenza delle Sezioni unite, nella richiamata pronuncia che ha ritenuto compatibile l’attenuante di cui all’art. 61 n. 4 cod. pen., con la ipotesi del fatto lieve di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (oggi, però, fattispecie autonoma, e non più figura circostanziale), un dato ci sembra difficilmente contestabile: vale a dire che, la interpretazione dell’art. 61 n. 4 cod. pen. in riferimento al delitto di rapina, avallata dalle Sezioni unite nella sentenza qui in esame, quand’anche ritenuta condivisibile in astratto – cosa che a noi non pare – non può oggi essere più coltivata, in quanto essa conduce ad una “estensione” della portata dell’attenuante comune del tutto sovrapponibile alla atte-

mentre nella rapina – al più – l’eventuale concreta collaborazione materiale della vittima si risolve in una agevolazione del raggiungimento di tale risultato»: BRUNELLI (2019), p. 27.

²⁹ In proposito viene rievocata la sentenza n. 112 del 2019.

³⁰ La giurisprudenza costituzionale è sul punto ormai consolidata: v. in proposito le sentenze nn. 244 e 7 del 2022.

³¹ V. Corte cost., sentenze n. 179 del 2017 e, soprattutto, la fondamentale sentenza n. 313 del 1990, sul patteggiamento.

³² A nostro avviso da risolvere in chiave biunivoca, nel senso che la sproporzione va evitata in ogni caso, in quanto non consona alla funzione rieducativa, e cioè tanto *in peius* che *in melius*.

nuante speciale prevista per il delitto di rapina dalla sentenza costituzionale di cui si è dianzi trattato. Il che renderebbe l'attenuante comune cedevole rispetto alla attenuante speciale, dal momento che, a norma del primo comma dell'art. 62 cod. pen., le attenuanti comuni possono trovare applicazione solo nei casi in cui le stesse non siano previste come elementi costitutivi o circostanze speciali.

Epilogo, questo, che deve ritenersi estensibile anche al delitto di estorsione, a seguito della sentenza 120 del 2020, che, come si è visto, ha rappresentato il naturale “viatico” per la richiamata sentenza n. 86 del 2024.

Circostanze, quelle evidenziate, che, a nostro avviso, avrebbero dovuto indurre le Sezioni unite a non limitarsi – nel dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza il motivo di ricorso circa la mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. al contestato delitto di rapina - a correggere la motivazione offerta dai giudici del merito attraverso un semplice richiamo alla (a parer nostro criticabile) giurisprudenza di legittimità, di cui si è innanzi detto.

Bibliografia

ANTOLISEI, Francesco (2016): *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II (Milano, Giuffrè)

BERNARDONI, Pietro (2020): “Per le Sezioni unite il lucro di “speciale tenuità” è compatibile con lo spaccio di stupefacenti di oieve entità”, in *Sistema penale*, 24 settembre 2020

BRUNELLI, David (1996): voce “Rapina”, in *Digesto delle discipline penalistiche*, vol.

BRUNELLI, David (2019): *Il diritto penale delle fattispecie criminose. Strumenti e percorsi per uno studio avanzato* (Torino, Giappichelli)

CADOPPI, Alberto e VENEZIANI, Paolo (2019): *Elementi di diritto penale. Parte speciale* (Padova, Cedam)

CANTISANI, Paola (2021): “La circostanza sulla speciale tenuità del lucro come attenuante di un fatto qualificato già “lieve”, in *Giurisprudenza italiana*, 700.

DEL CORSO, Stefano (1990): “Commento all'art. 2 l. 7 febbraio 1990, n. 19”, in *La legislazione penale*, 48

FIANDACA, Giovanni e MUSCO, Enzo (2019): *Diritto penale. Parte generale* (Bologna, Zanichelli)

FIANDACA, Giovanni e MUSCO, Enzo (2015): *Diritto penale. Parte speciale*, vol II, tomo II, (Bologna, Zanichelli)

IORE, Carlo (1995): *Diritto penale. Parte generale*, vol. II (Torino, Utet)

GIANNELLI, Fernando e MAGLIO, Maria Grazia ((2014): “Questioni in tema di rapporti tra i delitti di rapina, estorsione, violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone”, in *Rivista penale*, 141

MANTOVANI, Ferrando (2017): *Diritto penale. Parte generale* (Padova, Cedam)

MANTOVANI, Ferrando (1991): voce “Rapina”, in *Enciclopedia giuridica Treccani* (Roma)

MANZINI, Vincenzo (1984): *Trattato di diritto penale italiano*, vol. XI (Torino, Utet)

MARINUCCI, Giorgio, DOLCINI, Emilio e GATTA, Gian Luigi (2019): *Manuale di diritto penale. Parte generale* (Milano, Giuffrè)

MONGILLO, Vincenzo (2002): “Considerazioni in tema di reati plurioffensivi e di applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. al delitto di rapina”, in *Cassazione penale*, 2110

PIERANTOZZI, Camilla (2021): “Via libera” delle Sezioni Unite: compatibile l’attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità con la materia degli stupefacenti (compresa la fattispecie di lieve entità)”, in *Diritto penale e processo*, 440;

PIZZUTI, Giuseppe (1987): voce “Rapina” in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVIII (Milano, Giuffrè)

TORIELLO, Michele (2021): “La compatibilità tra la circostanza attenuante comune del lucro di speciale tenuità ed i delitti aventi ad oggetto sostanze stupefacenti: i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Dabo”, in *Cassazione penale*, 110

ZAGREBELSKY, Vladimiro (1976): voce “Rapina” in *Novissimo digesto italiano*, vol. XIV (Torino, Utet)



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>